VADEMECUM

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

A.S. 2024/25

Istituto Comprensivo

"Pietro Mennea"

SOMMARIO

PREMESSA	**2**
RIFERIMENTI NORMATIVI	**3**
AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO	**4**
ESPLETAMENTO ESAME DI STATO	**5**
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	**6**
MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE	**8**
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	**9**
DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA	**10**

PREMESSA

Riferimento: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/primo-ciclo25.html

Nota informativa del 07/02/2023 prot.4155

Il primo ciclo di istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, si conclude con un esame di Stato obbligatorio per tutti gli studenti, compresi quelli che si avvalgono dell'istruzione parentale, che lo sostengono in qualità di privatisti. Il superamento dell'esame dà accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.

Si è ritenuto utile fornire alle famiglie e agli alunni un breve vademecum che riassume e sintetizza le novità.

COORDINATORI DI CLASSE:

III A – Dimastromatteo Carmela

III B – Corcella Luigi

III C – Dimiccoli Maria Rita

III D- De Tullio Tommaso Gilberto

III E- Lanfranchi Fiorita Vania

III F- Nenna Elisa

III G- Dimola Giovanna

III H- Gagliardi Annamaria

III I- Campese Amalia

Presidente della Commissione d'Esame: Vicaria Maria Teresa FIORELLA

Dirigente scolastico: Prof.ssa Gabriella CATACCHIO

Norme sull'esame di Stato del primo ciclo

Le norme di riferimento per l'ammissione degli studenti all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e le modalità di svolgimento dello stesso sono

D.Lgs. 62/2017	Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
DM 741/2017	Decreto ministeriale sull'esame di Stato conclusivo del I ciclo
DM 742/2018	Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze
Legge n.150/2024	**Riforma sul voto di comportamento**: a partire dall'anno scolastico 2024/2025, nelle scuole secondarie di primo grado la valutazione del comportamento viene espressa con voti in decimi. Gli alunni ai quali viene attribuito un voto inferiore a 6 nel comportamento non saranno ammessi all'esame di Stato. Questo voto può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l'anno scolastico.

L'ammissione all'esame

Possono essere ammessi all'esame in qualità di candidati interni gli studenti che:

- hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- hanno partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da INVALSI;
- non hanno ricevuto la sanzione disciplinare della non ammissione;
- hanno conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.

In caso di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, il consiglio di classe, a maggioranza, può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Durante lo scrutinio finale il consiglio di classe, tenuto conto del percorso del triennio e sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, assegna un voto di ammissione all'esame espresso in decimi.

I candidati privatisti sostengono l'esame di Stato alle condizioni precisate all'articolo 3 del decreto ministeriale 741/2017. La domanda dev'essere presentata a una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento. Anche per i candidati privatisti la partecipazione alle prove INVALSI costituisce un requisito obbligatorio.

Le prove d'esame

L'esame di Stato prevede tre prove scritte, da svolgere in tre giornate diverse anche non consecutive, e un colloquio.

Le tre prove scritte sono relative:

- **all'italiano o alla lingua nella quale si svolge l'insegnamento**: la Commissione d'esame predispone tracce relative a testi narrativi o descrittivi, testi argomentativi, comprensione e sintesi di testi di diverso tipo, come disciplinato dall'articolo 7 del DM 741/2017;

- **alle competenze logico-matematiche**, con problemi e quesiti sulle aree "numeri", "spazio e figure", "relazioni e funzioni", "dati e previsioni", con possibile riferimento anche ai metodi del pensiero computazionale, come disciplinato dall'articolo 8 del DM 741/2017;

- **all'inglese e alla seconda lingua comunitaria**, con verifiche di comprensione e produzione scritta di livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa per l'inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria, come disciplinato 9 del DM 741/2017.

Il **colloquio,** come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017, mira ad accertare le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studi, il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente delineato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il calendario dello svolgimento delle prove orali sarà pubblicato nel **Registro Elettronico CLasseviva Spaggiari**.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Gli **alunni con disabilità certificata** svolgono le prove secondo modalità coerenti con il proprio piano educativo individualizzato (PEI). Agli alunni con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo valido per la prosecuzione degli studi.

Gli **alunni con disturbo specifico di apprendimento** svolgono le prove in coerenza con il proprio piano didattico personalizzato. Se sono dispensati dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Se sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo **14 del DM 741/2017:**

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove personalizzate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 innovato dal D.lgs. 96/2019, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

3. Le prove personalizzate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

9. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

10. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della personalizzazione delle prove.

Per gli alunni con disabilità le prove scritte, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento le prove scritte e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico Personalizzato.

MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. A ciascuna prova scritta e al colloquio viene attribuito un voto intero in decimi. Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione (solo per i candidati interni) e la media dei voti di tutte e quattro le prove d'esame (senza arrotondamenti). Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore (es. 6,5 viene arrotondato a 7; 6,4 viene arrotondato a 6).

L'esame viene superato se il voto finale è pari almeno a 6/10.

Solo se il voto finale è pari a 10/10, la Commissione d'esame, all'unanimità, può decidere di assegnare la lode.

Il voto finale viene riportato sul diploma.

2. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

3. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Il documento di **certificazione delle competenze** rilasciato al termine della scuola secondaria di I grado, redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal Dirigente Scolastico.

Le competenze certificate riguardano:

1. Competenza alfabetica funzionale
2. Competenza multilinguistica
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (STEM)
4. Competenza digitale
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6. Competenza in materia di cittadinanza
7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Per **ciascuna competenza** viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori:

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con comunicazione di modalità e tempistiche tramite registro elettronico, la seguente documentazione:

1. certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado;

2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico.